



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 luglio 2018
(OR. en)

10714/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0145(COD)**

CODEC 1213
DAPIX 220
DATAPROTECT 146
ENFOPOL 364
EUROJUST 89
FRONT 212
VISA 176
EURODAC 12
ASILE 48
SIRIS 83
CSCI 101
SAP 19
COMIX 376
JAI 725
PE 93

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 2-5 luglio 2018)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Monica MACOVEI (ECR, RO), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 107 emendamenti (emendamenti 1-107) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto è stato presentato un emendamento di compromesso (emendamento 108). Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 5 luglio 2018, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 108) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura², rispecchiando quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano in allegato. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in neretto e corsivo. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0352),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0216/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0404/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (*eu-LISA*), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA

³ Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio⁵. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI stabiliscono che la Commissione sia responsabile della gestione operativa del SIS II centrale durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del SIS II centrale e di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione.
- (2) Il sistema d'informazione visti (VIS) è stato istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio⁶. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ prevede che la Commissione sia responsabile della gestione operativa del VIS durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali e deve essere incaricato di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione.

⁴ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁵ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

⁶ Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

⁷ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

- (3) L'Eurodac è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio⁸. Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio⁹ ha fissato le necessarie modalità di applicazione. Tali strumenti sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ a decorrere dal 20 luglio 2015.
- (4) L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, **comunemente nota come eu-LISA**, è stata istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ al fine di provvedere alla gestione operativa del SIS, del VIS e dell'Eurodac, compresi determinati aspetti delle relative infrastrutture di comunicazione, ed eventualmente a quella di altri sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ferma restando l'adozione di strumenti legislativi separati. Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013 affinché tenesse in considerazione le modifiche introdotte all'Eurodac.

⁸ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

(5) L'organo di gestione necessitava di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; è stato pertanto costituito sotto forma di agenzia di regolamentazione ("Agenzia") avente personalità giuridica. Come convenuto, la sede dell'Agenzia è stata fissata a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS e del VIS erano già svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT era stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), anche in linea con l'ubicazione dei sistemi del SIS e del VIS decisa nel quadro degli strumenti legislativi pertinenti, si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero continuare ad essere, rispettivamente, anche i luoghi in cui dovrebbero essere svolti i compiti relativi alla gestione operativa dell'Eurodac e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di riserva per l'Eurodac. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi, rispettivamente, per lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ■ per un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema. Al fine di massimizzare il possibile utilizzo del sito di riserva, questo *potrebbe* inoltre essere *utilizzato per* far funzionare simultaneamente i sistemi ■ purché in caso di guasto di *uno o più* sistemi resti in grado di garantirne il funzionamento. ***In ragione del livello elevato di sicurezza e disponibilità, nonché del ruolo cruciale dei sistemi che eu-Lisa gestisce, qualora la capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti dovesse diventare insufficiente, il consiglio di amministrazione dovrebbe avere la facoltà di proporre l'istituzione di un secondo sito tecnico distinto o a Strasburgo o a Sankt Johann im Pongau, o in entrambi i luoghi, in base alle necessità, al fine di ospitare i sistemi, solamente se tale necessità è motivata sulla base di una valutazione d'impatto e di un'analisi costi-benefici indipendenti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consultare la Commissione e tenere conto del suo punto di vista prima di notificare all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare un progetto di natura immobiliare conformemente all'articolo 40, paragrafo 9.*** Dal momento in cui si è fatta carico delle sue responsabilità, il 1° dicembre 2012, l'Agenzia è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio¹² per quanto riguarda il VIS. Ad aprile 2013 è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e

¹² Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e

dalla decisione 2007/533/GAI per quanto riguarda il SIS II, in seguito all'entrata in funzione del sistema, e a giugno 2013, ha assunto i compiti affidati alla Commissione in relazione all'Eurodac in conformità dei regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002. La prima valutazione dell'operato dell'Agenzia, realizzata nel 2015-2016 in base a una valutazione esterna indipendente, ha concluso che l'Agenzia assicura in modo efficace la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e degli altri compiti assegnatili, ma ha evidenziato anche la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento istitutivo, quali il trasferimento all'Agenzia dei compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione mantenuti a livello di Commissione. Basandosi sulla valutazione esterna, la Commissione ha tenuto conto degli sviluppi giuridici, delle politiche e delle circostanze di fatto e ha proposto, in particolare nella relazione sul funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)¹³, di ampliare il mandato dell'Agenzia affinché assolva ai compiti derivanti dall'adozione, da parte dei colegislatori, di proposte che le affidano nuovi sistemi, ai compiti indicati nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", a quelli indicati nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello *sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità* dell'11 maggio 2017, come pure ai compiti che figurano nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017¹⁴, sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, ferma restando l'adozione, se necessaria, degli strumenti legislativi del caso. In particolare, all'Agenzia dovrebbe essere affidato il compito di sviluppare *soluzioni di interoperabilità, definita nella comunicazione del 6 aprile 2016 come la capacità di sistemi di informazione di scambiare dati e di consentire la condivisione delle informazioni*.-Se del caso, qualsiasi azione svolta in merito all'interoperabilità dovrebbe essere ispirata alla comunicazione della Commissione "Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione"¹⁵.

dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

¹³ COM(2017)0346 del 29.6.2017.

¹⁴ **COM(2017)0261 del 16.5.2017.**

¹⁵ COM(2017)0134 del 23.3.2017. L'allegato 2 della comunicazione fornisce gli orientamenti generali, le raccomandazioni e le migliori pratiche per realizzare l'interoperabilità o almeno per creare l'ambiente che permette di realizzare una migliore interoperabilità in fase di progettazione, attuazione e gestione dei servizi pubblici europei.

- (6) Dalla relazione della Commissione sopra citata emerge inoltre che il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere ampliato alla prestazione di consulenza agli Stati membri sul collegamento fra i sistemi nazionali e i sistemi centrali, così come alla prestazione di assistenza e sostegno ad hoc, ove necessario, e di assistenza e sostegno ai servizi della Commissione sulle questioni di carattere tecnico relative ai nuovi sistemi.
- (7) ■ All'Agenzia dovrebbero pertanto essere affidati la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento *(UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio*¹⁶. ■

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

- (8) *All'Agenzia dovrebbe essere affidata la gestione operativa di un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, denominato "DubliNet" e istituito in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione¹⁷, che le autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri dovrebbero utilizzare per lo scambio di informazioni sui richiedenti protezione internazionale.*
- (9) **█** *Dovrebbero essere affidati all'Agenzia la preparazione, lo sviluppo e la gestione operativa del sistema europeo di autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento XX/XX [inserire qui e nella nota a piè di pagina il numero di COD 2016/0357A] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.*

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

¹⁸ Regolamento (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2016/2226 (GU L ... del ..., pag. ...) [si prega di inserire il numero corretto di COD 2016/357A].

- █
- (13) La funzione centrale dell'Agenzia dovrebbe continuare a consistere nell'assolvimento dei compiti di gestione operativa per il SIS, il VIS, █ l'Eurodac, █ l'EES █ , █ DubliNet █ , █ l'ETIAS █ come pure, in caso di decisione in tal senso, per altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti conferitile che non hanno carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi che i rispettivi strumenti legislativi che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è esercitata dall'Agenzia riservano alla Commissione in via esclusiva o alla Commissione assistita da un comitato.

(13 bis) L'Agenzia dovrebbe essere in grado di implementare soluzioni tecniche al fine di soddisfare i requisiti di disponibilità definiti negli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi sotto la responsabilità dell'Agenzia, nel pieno rispetto delle disposizioni specifiche di tali strumenti per quanto concerne l'architettura tecnica del rispettivo sistema. Qualora tali soluzioni tecniche richiedano una duplicazione di un sistema o dei componenti di un sistema, dovrebbero essere svolte una valutazione d'impatto e un'analisi costi-benefici indipendenti e dovrebbe essere adottata una decisione da parte del consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. La valutazione dovrebbe altresì includere un esame delle esigenze in termini di capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti in relazione allo sviluppo di tali soluzioni nonché degli eventuali rischi dell'attuale configurazione operativa.

(13 ter) Sono venuti meno i motivi per i quali la Commissione si doveva occupare di determinati compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione dei sistemi, che, di conseguenza, andrebbero trasferiti all'Agenzia al fine di migliorare la coerenza della gestione. Tuttavia, per i sistemi che utilizzano EuroDomain – infrastruttura di comunicazione protetta fornita da TESTA-ng (servizi transeuropei sicuri di nuova generazione per la comunicazione telematica tra amministrazioni), che è un progetto sotto forma di servizio di rete stabilito in base all'articolo 3 della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ – la Commissione dovrebbe continuare ad occuparsi dei compiti di esecuzione del bilancio, di acquisizione e di rinnovo, così come degli aspetti contrattuali. L'Agenzia può affidare compiti relativi alla realizzazione, all'installazione, alla manutenzione e al monitoraggio dell'infrastruttura di comunicazione a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti, in termini di bilancio e di personale, in modo da limitare nella misura del possibile l'esternalizzazione delle sue funzioni e dei suoi compiti a imprese private.

¹⁹ Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 280 del 3.10.2009, pag. 20).

(14) L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assolvere i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS, del VIS e dell'Eurodac, così come degli altri sistemi IT su larga scala che le saranno affidati in futuro.

(14 bis) Per contribuire alla definizione delle politiche dell'Unione in materia di migrazione e sicurezza basate su dati concreti e al monitoraggio del corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala sotto la responsabilità dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe compilare e pubblicare statistiche nonché elaborare rapporti statistici e metterli a disposizione degli attori interessati, in conformità degli strumenti giuridici che disciplinano detti sistemi IT su larga scala, ad esempio al fine di monitorare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio²⁰ e di condurre un'analisi del rischio e una valutazione delle vulnerabilità conformemente al regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.

²⁰ ***Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).***

²¹ ***Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).***

- (15) Inoltre, l'Agenzia potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). ***Esempi di tali sistemi potrebbero essere il sistema ECRIS-TCN o la soluzione TIC sicura per lo scambio transfrontaliero di dati sensibili da parte delle autorità giudiziarie (e-CODEX).*** Tali ***sistemi*** dovrebbero essere ***tuttavia*** affidati all'Agenzia soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.
- (16) Per quanto riguarda la ricerca il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere ampliato al fine di renderla più proattiva nel suggerire le modifiche tecniche opportune e necessarie da apportare ai sistemi IT che ricadono sotto la sua responsabilità. L'Agenzia potrebbe non solo monitorare ■ le attività di ricerca in relazione alla gestione operativa dei sistemi che gestisce, ***ma anche contribuire all'attuazione delle parti pertinenti del programma quadro di ricerca e innovazione, qualora la Commissione le abbia delegato i poteri pertinenti.*** Dovrebbe trasmettere, ***almeno una volta l'anno,*** informazioni su tale monitoraggio al Parlamento europeo, al Consiglio e, ***per le questioni relative al trattamento dei dati personali,*** al Garante europeo della protezione dei dati.

- (17) L'Agenzia *potrebbe* essere *incaricata* dello svolgimento di progetti pilota *di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione, che possono essere eseguiti senza atto di base* a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²². La Commissione può inoltre affidare all'Agenzia i compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, *dopo averne informato il Parlamento*. L'Agenzia può altresì programmare e attuare le attività di collaudo rigorosamente su aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia, *come la verifica dei concetti di virtualizzazione*. Quando incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

²² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

- (18) *Per quanto riguarda il collegamento dei sistemi nazionali con i sistemi centrali previsto dagli strumenti legislativi che disciplinano tali sistemi, l'Agenzia dovrebbe prestare consulenza agli Stati membri su loro richiesta.*

- (19) L'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ad hoc agli Stati membri *su loro richiesta, fatta salva la procedura di cui al presente regolamento*, ove necessario a causa di *sfide o* necessità eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione. In particolare, *uno Stato membro dovrebbe poter chiedere rinforzi tecnici e operativi e poter contare su di essi* qualora in determinate zone delle frontiere esterne *tale Stato membro debba* affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da esperti provenienti dalle agenzie dell'Unione pertinenti. Se in tale contesto è necessario il sostegno dell'Agenzia per questioni relative ai sistemi IT su larga scala che gestisce, la richiesta di sostegno dovrebbe essere *trasmessa dallo Stato membro interessato alla Commissione. Quest'ultima, dopo aver stabilito che tale sostegno è effettivamente giustificato, dovrebbe trasmettere la richiesta di sostegno senza indugio all'Agenzia, affinché provveda a informare il consiglio di amministrazione. La Commissione dovrebbe altresì verificare se l'Agenzia risponde tempestivamente alla richiesta di sostegno ad hoc. La relazione annuale di attività dovrebbe riportare informazioni dettagliate sulle azioni che l'Agenzia ha intrapreso per fornire sostegno ad hoc agli Stati membri e sui costi associati.*

- (20) Quando necessario, l'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ai servizi della Commissione per le questioni di carattere tecnico riguardanti i sistemi esistenti o nuovi, in particolare per la preparazione delle nuove proposte relative ai sistemi IT su larga scala da affidare all'Agenzia.
- (21) Dovrebbe essere possibile assegnare all'Agenzia ■ il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare **una componente** IT comune a un gruppo di Stati membri **per assisterli** nell'attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi IT ■ decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia **lasciando impregiudicati gli obblighi che la normativa applicabile dell'Unione impone agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'architettura di tali sistemi**. L'assegnazione di tali compiti dovrebbe essere subordinata all'approvazione della Commissione e a una decisione **favorevole** del consiglio di amministrazione, dovrebbe comportare un accordo di delega tra gli Stati membri interessati e l'Agenzia e dovrebbe essere finanziata **integralmente dagli** Stati membri interessati ■ . **L'Agenzia dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'accordo di delega approvato e delle eventuali modifiche apportate allo stesso. Altri Stati membri dovrebbero poter chiedere di partecipare alla soluzione IT comune, purché tale possibilità sia prevista dall'accordo di delega e vi siano apportate le necessarie modifiche. Tale compito non dovrebbe pregiudicare la gestione operativa dei sistemi IT sotto la responsabilità dell'Agenzia.**

- (22) Affidare all'Agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dovrebbe pregiudicare le norme specifiche applicabili a tali sistemi. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri obblighi di protezione dei dati per ciascun sistema IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all'Agenzia.
- (23) Per *monitorare* in maniera efficace **il funzionamento** dell'Agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione. Questo dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare di adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Agenzia. ***Il consiglio di amministrazione dovrebbe svolgere tali compiti in maniera efficiente e trasparente. In seguito all'organizzazione di un'adeguata procedura di selezione da parte della Commissione e in seguito all'audizione dei candidati proposti in seno alla commissione competente del Parlamento europeo, il consiglio di amministrazione dovrebbe altresì nominare un direttore esecutivo.***

(23 bis) Considerando che il numero dei sistemi IT su larga scala affidati all'Agenzia sarà aumentato in modo significativo entro il 2020 e che i compiti dell'Agenzia stanno conoscendo un notevole incremento, si registrerà di conseguenza un forte aumento del personale dell'Agenzia fino al 2020. È pertanto opportuno creare un posto di vicedirettore esecutivo dell'Agenzia, tenendo anche conto del fatto che i compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala richiederanno una sorveglianza intensificata e specifica e che la sede e i siti tecnici dell'Agenzia sono ripartiti in tre Stati membri. Il consiglio di amministrazione dovrebbe nominare il vicedirettore esecutivo.

(23 ter) È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

- (24) Per quanto riguarda il SIS II, *all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto* (Europol) e all'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), che godono entrambi del diritto di accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI ■ , dovrebbe essere conferito lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. *All'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*, che gode del diritto di accedere al SIS e di consultarlo in applicazione del regolamento (UE) 2016/1624 ■ dovrebbe essere conferito lo status di osservatore *alle riunioni del* consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624 ■ . Europol, Eurojust e *l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera* dovrebbero essere in grado di nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS istituito ai sensi del presente regolamento.

- (25) Per quanto riguarda il VIS, a Europol dovrebbe essere conferito lo status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni riguardanti l'applicazione della decisione 2008/633/GAI. Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi del presente regolamento.
- (26) Per quanto riguarda l'Eurodac, a Europol dovrebbe essere conferito lo status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 ■ . Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo Eurodac.

- (27) ■ Per quanto riguarda l'EES, a Europol dovrebbe essere conferito lo status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni riguardanti il regolamento *(UE) 2017/2226* ■ .
- (28) ■ Per quanto riguarda l'ETIAS, a Europol dovrebbe essere conferito lo status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni riguardanti il regolamento XX/XXXX ■ che istituisce l'ETIAS ■ . *All'Agenzia europea della* guardia di frontiera e costiera dovrebbe essere conferito lo status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione anche quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'ETIAS in collegamento con l'applicazione del regolamento XX/XX che istituisce l'ETIAS. Europol e *l'Agenzia europea della* guardia di frontiera e costiera dovrebbero poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo ■ EES-ETIAS ■ .

■

- (31) Gli Stati membri dovrebbero avere diritto di voto nel consiglio di amministrazione ove siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. Anche la Danimarca dovrebbe avere diritto di voto per quanto concerne un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema nel proprio diritto interno.

- (32) Gli Stati membri dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala ove siano vincolati, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema. La Danimarca dovrebbe inoltre nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno. ***I gruppi consultivi dovrebbero cooperare tra di loro ove necessario.***

- (33) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia *e consentirle di realizzare correttamente gli obiettivi e i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento*, è opportuno dotarla di un bilancio *adeguato e* autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. Il finanziamento dell'Agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 31 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁴. Dovrebbero essere d'applicazione le procedure di bilancio e di scarico dell'Unione. La revisione contabile e l'esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

²⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

- (34) Per assolvere la propria funzione e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare, in base ad accordi di collaborazione conclusi, conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione e nel quadro delle rispettive competenze, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle questioni contemplate dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. ***Ove previsto da un atto dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe anche poter cooperare con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti e dovrebbe essere in grado di concludere accordi di collaborazione a tal fine.*** Tali accordi di collaborazione dovrebbero ricevere l'approvazione preliminare della Commissione ***ed essere autorizzati dal consiglio di amministrazione.*** Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe altresì consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.
- (35) Quando assicura lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, l'Agenzia dovrebbe osservare le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali, in particolare la strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

- (36) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 45/2001²⁵ [o il regolamento XX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio *concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE*], fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala, che dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 45/2001²⁰ [o con il regolamento XX/2018]. Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 [o del regolamento XX/2018] e degli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi, l'Agenzia dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un livello adeguato di sicurezza, ivi inclusa la riservatezza, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione in rapporto ai rischi e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, sia materiale che immateriale. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe poter ottenere dall'Agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini. Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione ha consultato il garante europeo della protezione dei dati, che ha espresso il suo parere il **10 ottobre 2017**.

²⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (37) Per assicurare trasparenza all'attività dell'Agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività. Dovrebbe ugualmente garantire che i cittadini e qualsiasi portatore di interessi possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.
- (38) Le attività dell'Agenzia dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità dell'articolo 228 TFUE.
- (39) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ si applichi all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)²⁸.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

²⁷ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(39 bis) All'Agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁹ sull'istituzione della Procura europea.

(40) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale (ivi **compresi** il direttore esecutivo **e il vicedirettore esecutivo** dell'Agenzia) si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio³⁰ (congiuntamente lo "statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

²⁹ **Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).**

³⁰ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(41) L'Agenzia è un organismo istituito dall'Unione ai sensi dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dovrebbe adottare la propria regolamentazione finanziaria di conseguenza.

(42) All'Agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione³¹.

(42 bis) L'Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Sul piano giuridico dovrebbe pertanto subentrare in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'efficacia giuridica degli accordi, degli accordi di collaborazione e dei memorandum d'intesa conclusi dall'Agenzia istituita dal regolamento (UE) 1077/2011, fatte salve eventuali modifiche rese necessarie in virtù del presente regolamento.

³¹ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(42 ter) Per consentire all'Agenzia di continuare a svolgere al meglio i compiti dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011, è opportuno predisporre misure transitorie, in particolare per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, i gruppi consultivi, il direttore esecutivo e le norme interne adottate dal consiglio di amministrazione.

(42 quater) Il presente regolamento mira a modificare e ampliare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1077/2011. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, tale regolamento sia sostituito nella sua interezza, in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l'Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell'Agenzia istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011, che pertanto dovrebbe essere abrogato.

(43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un'agenzia a livello di Unione responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, l'EES e l'ETIAS, si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. In conformità dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito all'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino³², la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o meno attuare il contenuto del presente regolamento per quanto concerne l'Eurodac e *DubliNet*.

³² GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

- (45) Nella misura in cui le disposizioni riguardano il SIS **II** quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE ("protocollo sull'acquis di Schengen"), e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio³³.

Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS **II** quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, **■** l'EES **■** e l'ETIAS **■**, **il presente regolamento costituisce** uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE. **Il** Regno Unito può chiedere al presidente del Consiglio di essere autorizzato a partecipare all'adozione del presente regolamento in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen.

Inoltre, nella misura in cui le disposizioni riguardano l'Eurodac **e DubliNet**, **il Regno Unito ha notificato, con lettera del 23 ottobre 2017, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.**

³³ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- (46) Nella misura in cui le disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, l'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE ("protocollo sull'acquis di Schengen"), e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio³⁴.

Nella misura in cui le disposizioni riguardano il SIS *II* quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, ■ l'EES ■ e l'ETIAS ■, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE. L'Irlanda può chiedere al presidente del Consiglio di essere autorizzata a partecipare all'adozione del presente regolamento in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen.

Inoltre, nella misura in cui le disposizioni riguardano l'Eurodac *e DubliNet*, a norma degli *articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1*, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, *e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo*, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. ■

³⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(47) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, ■ all'EES ■ e all'ETIAS ■, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio³⁶. Per quanto concerne l'Eurodac e *DubliNet*, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia³⁷. Di conseguenza, fatta salva la loro decisione di attuarlo nel proprio diritto interno, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detti Stati.

³⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

³⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

³⁷ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

(48) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, all'EES e all'ETIAS, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³⁸ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio³⁹. Per quanto concerne l'Eurodac e *DubliNet*, il presente regolamento costituisce una nuova misura riguardante l'Eurodac ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera⁴⁰. Di conseguenza, fatta salva la sua decisione di attuarlo nel proprio diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell'Agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l'Unione e la Confederazione svizzera.

³⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³⁹ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁴⁰ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(49) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, all'EES e all'ETIAS, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁴¹ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁴². Per quanto concerne l'Eurodac e *DubliNet*, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera⁴³. Di conseguenza, *fatta salva la sua decisione di attuarlo nel proprio diritto interno*, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell'Agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l'Unione e il Principato del Liechtenstein,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁴¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁴² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

⁴³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

Capo I
OGGETTO

Articolo 1
Oggetto

1. ***È istituita*** l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("Agenzia").
- 1 bis.*** ***L'Agenzia creata con il presente regolamento sostituisce e succede all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,*** istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011.
2. L'Agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac.
3. **■** L'Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo *e/o* della gestione operativa del **■** sistema di ingressi/uscite (EES)⁴⁴, **■** di DubliNet **■**⁴⁵ *e* del sistema europeo di ***informazione e*** autorizzazione ai viaggi (ETIAS) **■**⁴⁶.

⁴⁴ Le modifiche riguardanti l'EES sono previste nella proposta dell'EES. Potrebbero subire cambiamenti nel processo negoziale con il Parlamento europeo e il Consiglio.

⁴⁵ Le modifiche del regolamento eu-LISA riguardanti DubliNet sono previste nella proposta di rifusione del regolamento Eurodac e sono subordinate all'adozione di tale proposta.

⁴⁶ Le modifiche del regolamento eu-LISA riguardanti l'ETIAS non sono previste nella proposta sull'ETIAS ma potrebbero essere inserite durante i negoziati sul testo. Ad ogni modo sono subordinate all'adozione di tale proposta.

4. L'Agenzia può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e/o della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, ivi compresi i sistemi esistenti, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi *che disciplinano tali sistemi*, sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all'articolo 10 e dei risultati dei progetti pilota e dei prototipi di cui all'articolo 11.
5. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di essi, inclusa la responsabilità dell'infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi su larga scala non si scambiano dati né consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da una specifica base giuridica.

6. L'Agenzia è inoltre incaricata dei compiti seguenti:

garantire la qualità dei dati in conformità dell'articolo 8;

- sviluppare le azioni necessarie per consentire l'interoperabilità in conformità dell'articolo 9;
- effettuare attività di ricerca in conformità dell'articolo 10;
- realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo in conformità dell'articolo 11;
- prestare sostegno agli Stati membri e alla Commissione in conformità dell'articolo 12.

Articolo 2

Obiettivi

Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi IT su larga scala, l'Agenzia garantisce:

- (a) lo sviluppo di sistemi IT su larga scala utilizzando un'adeguata struttura di gestione di progetto per sviluppare efficacemente sistemi IT su larga scala;
- (b) un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala;
- (c) la gestione efficiente e finanziariamente responsabile dei sistemi IT su larga scala;
- (d) un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti dei sistemi IT su larga scala;
- (e) la continuità e un servizio ininterrotto;
- (f) un livello elevato di protezione dei dati conformemente *alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati*, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala;
- (g) un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale in conformità delle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala.

Capo II
COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 3
Compiti relativi al SIS *II*

Con riguardo al SIS II, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI ■ ;
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE (SIRENE — informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale), e relativi alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

Articolo 4
Compiti relativi al VIS

Con riguardo al VIS, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI;
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del VIS **e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del VIS nel quadro della valutazione di Schengen.**

Articolo 5
Compiti relativi all'Eurodac

Con riguardo all'Eurodac, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 603/2013 ■ ;
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'Eurodac.

■ Articolo 5 bis
Compiti relativi all'EES

Con riguardo all'EES, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti dal regolamento **(UE) 2017/2226**;
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'EES **e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell'EES nel quadro della valutazione di Schengen.**

■ Articolo 5 ter
Compiti relativi all'ETIAS

Con riguardo all'ETIAS, l'Agenzia svolge:

- (a) i compiti attribuiti dal regolamento XX/XX [numero corretto di regolamento COD 2016/357A *del Parlamento europeo e del Consiglio* che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti *(UE) n. 1077/2011*, (UE) n. 515/2014, *(UE) 2016/1624 e (UE) 2016/2226 da inserire*];
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico dell'ETIAS *e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell'ETIAS nel quadro della valutazione di Schengen.*

■ Articolo 5 quater
Compiti relativi a DubliNet⁴⁷

Con riguardo a DubliNet, l'Agenzia svolge:

- (a) ***la gestione operativa di DubliNet, un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, istituito in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 per le finalità stabilite agli articoli 31, 32 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸;***
- (b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di DubliNet. ■

■

⁴⁷ Il sostegno tecnico alla gestione operativa di DubliNet è stato trasferito dalla Commissione a eu-LISA tramite l'accordo sul livello dei servizi concluso il 31 luglio 2014. La Commissione continua a occuparsi della gestione di bilancio e finanziaria dei contratti esistenti relativi a DubliNet, come anche della conclusione di nuovi contratti necessari al suo funzionamento. Al fine di trasferire tutti i compiti relativi alla gestione operativa di DubliNet, è stata inserita una disposizione nella proposta di rifusione del regolamento Eurodac. Tuttavia, poiché sono ancora in corso negoziati sull'Eurodac ed è necessario sopprimere i riferimenti a tale proposta nel presente regolamento, e dato che è importante trasferire formalmente la gestione operativa di DubliNet all'Agenzia, la disposizione corrispondente è stata inclusa nella presente proposta e sarà soppressa dalla proposta di rifusione del regolamento Eurodac.

⁴⁸ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Articolo 6

Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala

Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 4, l'Agenzia svolge, secondo il caso, i compiti conferitile dallo strumento legislativo che disciplina il pertinente sistema e i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di tale sistema.

Articolo 6 bis

Soluzioni tecniche che richiedono condizioni specifiche prima dell'attuazione

Qualora gli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi sotto la responsabilità dell'Agenzia impongano a quest'ultima di mantenere tali sistemi in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e senza compromettere tali strumenti legislativi, l'Agenzia implementa soluzioni tecniche al fine di soddisfare tali requisiti. Qualora tali soluzioni tecniche richiedano una duplicazione di un sistema o una duplicazione dei componenti di un sistema, esse sono attuate soltanto a seguito di una valutazione d'impatto e di un'analisi costi-benefici indipendenti commissionate dall'Agenzia e previa consultazione della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione. Tale valutazione esamina altresì le esigenze presenti e future in termini di capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti in relazione allo sviluppo di siffatte soluzioni nonché gli eventuali rischi dell'attuale configurazione operativa.

Articolo 7

Compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione

1. L'Agenzia svolge tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione conferite dagli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi IT su larga scala che le sono affidati, ad eccezione del caso dei sistemi che per l'infrastruttura di comunicazione utilizzano EuroDomain, rispetto ai quali la Commissione è responsabile dei compiti di esecuzione del bilancio, di acquisizione e di rinnovo e degli aspetti contrattuali. Conformemente agli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi che utilizzano EuroDomain⁴⁹, i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione (compresi la gestione operativa e la sicurezza) sono suddivisi tra l'Agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l'esercizio delle loro rispettive responsabilità, tra l'agenzia e la Commissione sono conclusi accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d'intesa.

⁴⁹ Ciò vale attualmente solo per l'Eurodac.

2. L'infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata adeguatamente in modo da proteggerla da minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi IT su larga scala di cui l'Agenzia ha la responsabilità, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
3. L'Agenzia adotta misure adeguate, compresi piani di sicurezza, volte tra l'altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Tutte le informazioni operative connesse al sistema circolano criptate nell'infrastruttura di comunicazione.

4. Compiti relativi *alla realizzazione, all'installazione, alla manutenzione e al monitoraggio* dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. *Tali compiti sono svolti sotto la responsabilità e la stretta supervisione dell'Agenzia.*

Nello svolgimento di tali compiti tutti i soggetti o gli organismi esterni di diritto privato, tra cui il gestore della rete, sono vincolati dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non hanno accesso in alcun modo ai dati operativi memorizzati nei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia o trasferiti mediante l'infrastruttura di comunicazione né agli scambi SIRENE relativi al SIS II.

5. ■ La gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell'Agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato. *Sono fatti salvi i contratti esistenti sulle infrastrutture di comunicazione del SIS II, del VIS e dell'Eurodac.*

Articolo 8
Qualità dei dati

*Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi di cui l'Agenzia ha la responsabilità operativa, quest'ultima, in stretta collaborazione con i suoi gruppi consultivi e insieme alla Commissione, lavora all'istituzione, per tutti i suddetti sistemi, di meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e di indicatori comuni sulla qualità dei dati, e allo sviluppo di un archivio centrale di relazioni e statistiche **contenente unicamente dati anonimizzati, nel rispetto delle disposizioni specifiche degli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.***

Articolo 9
Interoperabilità

Laddove l'interoperabilità dei sistemi IT su larga scala sia prevista da uno strumento legislativo pertinente, l'Agenzia sviluppa le azioni necessarie per consentire tale interoperabilità ■ .

Articolo 10
Monitoraggio della ricerca

1. L'agenzia segue gli sviluppi della ricerca d'interesse per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, ■ dell'EES, ■ ■ dell'ETIAS ■ , *di DubliNet* e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. L'Agenzia può contribuire all'attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri l'Agenzia svolge i seguenti compiti:
- (a) gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione;
 - (b) adozione degli atti di esecuzione del bilancio e delle entrate e delle spese, ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma;
 - (c) prestazione di sostegno nell'attuazione dei programmi.
3. L'Agenzia riferisce periodicamente *e almeno una volta l'anno* al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e, per *quanto riguarda il trattamento dei dati personali*, al Garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al *presente articolo, fatti salvi gli obblighi di relazione concernenti l'attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione*.

Articolo 11

Progetti pilota, prototipi e attività di collaudo

1. Tramite un accordo di delega e su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera *t*), realizzare progetti pilota di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

L'Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento, al Consiglio e, per ***quanto riguarda il trattamento di dati personali***, al Garante europeo della protezione dei dati circa l'evoluzione dei progetti pilota di cui al primo comma.

2. Gli stanziamenti per i progetti pilota di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.
3. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, *dopo aver informato il Parlamento e* previa decisione del consiglio di amministrazione possono essere affidati all'Agenzia, tramite un accordo di delega, compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. Previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala da essa gestiti.

Articolo 12

Sostegno agli Stati membri e alla Commissione

- 1. Ogni Stato membro può chiedere all'Agenzia di prestargli consulenza per quanto riguarda il collegamento tra i suoi sistemi nazionali e i sistemi centrali.**

- 1 bis. Uno Stato membro può presentare una richiesta di sostegno ad hoc alla Commissione che, dopo aver stabilito che tale sostegno è necessario a causa di esigenze eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione, la trasmette senza indugio all'Agenzia, che informa il consiglio di amministrazione. Qualora la valutazione della Commissione fosse negativa, gli Stati membri ne sono informati.**

La Commissione verifica se l'Agenzia ha risposto tempestivamente alla richiesta dello Stato membro. La relazione annuale di attività riporta informazioni dettagliate sulle azioni che l'Agenzia ha intrapreso per fornire sostegno ad hoc agli Stati membri e sui costi associati.

- 1 ter.* **All'Agenzia** può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi o collaudi. **Il consiglio di amministrazione è informato di tali richieste.**
2. Un gruppo composto da almeno **cinque** Stati membri **■** può **■** assegnare all'Agenzia il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare **una componente** IT comune, **che li assista** nell'attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. **Tali soluzioni IT comuni lasciano impregiudicati gli obblighi che la normativa applicabile dell'Unione impone agli Stati membri richiedenti, in particolare per quanto riguarda l'architettura di tali sistemi.**

In particolare, gli Stati membri richiedenti possono incaricare l'Agenzia di istituire una componente o un router comune per le informazioni anticipate sui passeggeri e per i dati del codice di prenotazione dei passeggeri quale strumento di assistenza tecnica per agevolare la connettività con i vettori aerei, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio⁵⁰ e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. In tal caso eu-LISA raccoglie a livello centrale i dati dei vettori aerei e li trasmette agli Stati membri attraverso la componente o il router comune. Gli Stati membri richiedenti adottano le misure necessarie a garantire che i vettori aerei trasferiscano i dati per mezzo di eu-LISA.

L'Agenzia è incaricata di sviluppare, gestire e/o ospitare una componente IT comune unicamente previa approvazione della Commissione e in caso di decisione favorevole da parte del consiglio di amministrazione.

⁵⁰ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

⁵¹ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

Gli Stati membri richiedenti affidano detti compiti all'Agenzia tramite un accordo di delega che definisce le condizioni per la delega dei compiti nonché il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione. Tutti i costi pertinenti sono coperti dagli Stati membri partecipanti. L'accordo di delega è conforme alla normativa dell'Unione concernente i sistemi IT pertinenti. L'Agenzia informa il Parlamento e il Consiglio dell'accordo di delega approvato e delle eventuali modifiche apportate allo stesso.

Altri Stati membri possono chiedere di partecipare alla soluzione IT comune se tale possibilità è prevista dall'accordo di delega, precisando in particolare le conseguenze finanziarie di tale partecipazione. L'accordo di delega è modificato di conseguenza previa approvazione preliminare della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione.

Capo III
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 13
Status giuridico e ubicazione

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto nazionale. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal direttore esecutivo.

4. L'Agenzia ha sede a Tallinn (Estonia).

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, agli articoli 3, 4, 5, 5 bis , 5 ter , 5 quater , 6 e 7 sono svolti *nel sito tecnico* a Strasburgo (Francia).

Un sito di riserva *in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema* è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).

5. Entrambi i siti tecnici possono essere utilizzati per far funzionare *simultaneamente* i sistemi IT su larga scala, purché in caso di guasto di uno o più sistemi il sito *di riserva* resti in grado di garantirne il funzionamento.

5 bis. In ragione della natura specifica dei sistemi IT su larga scala, qualora dovesse rendersi necessario per l'Agenzia istituire un secondo sito tecnico distinto o a Strasburgo o a Sankt Johann im Pongau, o in entrambi i luoghi, secondo la necessità, al fine di ospitare i sistemi, tale necessità è motivata sulla base di una valutazione d'impatto e di un'analisi costi-benefici indipendenti. Il consiglio di amministrazione consulta la Commissione e tiene conto del suo punto di vista prima di notificare all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare un progetto di natura immobiliare conformemente all'articolo 40, paragrafo 9.

Articolo 14

Struttura

1. La struttura amministrativa e gestionale dell'Agenzia è composta da:
 - (a) un consiglio di amministrazione;
 - (b) un direttore esecutivo;
 - (c) gruppi consultivi.

2. La struttura dell'Agenzia comprende altresì:
 - (a) un responsabile della protezione dei dati;
 - (b) un responsabile della sicurezza;
 - (c) un contabile.

Articolo 15

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 - (a) impartisce orientamenti generali per le attività dell'Agenzia;
 - (b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo V;
 - (c) nomina il direttore esecutivo e *il vicedirettore esecutivo e*, se del caso, ne proroga *i rispettivi mandati o li* rimuove dall'incarico a norma, *rispettivamente*, dell'articolo 22 *e dell'articolo 22 bis*;

- (d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, **come pure nei confronti del vicedirettore esecutivo, d'accordo con il direttore esecutivo;**
- (e) prende tutte le decisioni sull'istituzione della struttura organizzativa dell'Agenzia e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l'attività dell'Agenzia e secondo una gestione di bilancio sana;
- (f) adotta la politica dell'Agenzia in materia di personale;
- (g) stabilisce il regolamento interno dell'Agenzia;
- (h) adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- (i) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri **e le pubblica sul sito web dell'Agenzia;**
- (i bis) adotta norme e procedure interne dettagliate per la protezione degli informatori, compresi canali adeguati di comunicazione per la segnalazione di illeciti;**

- (j) autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente all'articolo 37 e *all'articolo 38 bis*;
- (k) approva, su proposta del direttore esecutivo, l'accordo sulla sede dell'Agenzia e gli accordi sui siti tecnici e di riserva, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, che il direttore esecutivo deve firmare con gli Stati membri ospitanti;
- (l) ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- (m) in accordo con la Commissione, adotta le disposizioni di attuazione necessarie per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

- (n) adotta le necessarie disposizioni relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia;
- (o) adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia comprensivo di **un progetto di** tabella ■ dell'organico, e lo presenta alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- (p) adotta il progetto di documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale dell'Agenzia, il suo programma di lavoro per l'anno successivo e un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia comprensivo di **un progetto di** tabella ■ dell'organico, e lo presenta, unitamente a qualsiasi sua versione aggiornata, al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- (q) entro il 30 novembre di ogni anno, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, conformemente alla procedura annuale di bilancio, il documento unico di programmazione tenendo conto del parere della Commissione e provvede a che il testo definitivo di tale documento unico di programmazione sia trasmesso al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato;

- (r) adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui progressi compiuti nell'attuazione delle attività programmate per l'anno in corso e la presenta *al Parlamento, al Consiglio e* alla Commissione;
- (s) valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1° luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; la relazione annuale di attività è pubblicata;
- (t) svolge le funzioni attribuitegli in relazione al bilancio dell'Agenzia, compresa la realizzazione dei progetti pilota e dei prototipi di cui all'articolo 11;
- (u) adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia in conformità dell'articolo 44;

- (v) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- (w) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) *e della procura europea (EPPO)*;
- (x) adotta i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 30, paragrafo 4, e li aggiorna periodicamente;
- (y) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;
- (z) previa approvazione della Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;

- (aa) nomina un responsabile della sicurezza;
- (bb) nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 *[o al regolamento (UE) XX/2018 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE]*;
- (cc) adotta le modalità pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;
- (dd) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226; adotta le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XX *[inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS]*;

■

- (ff) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI ■ e sul funzionamento tecnico del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, ***nonché sul funzionamento tecnico*** dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XX [inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS];
- (gg) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013 ■ ;
- (hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, ■ dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'articolo 67 del regolamento (UE) XX/XX [inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS] ■ e assicura adeguato seguito a tali controlli;

- (ii) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;
- (jj) elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 ■ ;
- (kk) pubblica le statistiche relative all'EES in conformità dell'articolo **63** del regolamento (UE) **2017/2226**;
- (ll) ■ pubblica le statistiche relative all'ETIAS in conformità dell'articolo **84** del regolamento (UE) XX/XXX [*inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS*]; ■

■

- (nn) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, ***nonché dell'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'elenco delle autorità competenti conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS].***

Fatte salve le disposizioni relative alla pubblicazione degli elenchi delle autorità competenti previste nel quadro degli strumenti legislativi di cui sopra e ove tali strumenti non prevedano già l'obbligo di pubblicare e aggiornare costantemente tali elenchi sul sito web dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione garantisce tale pubblicazione e tali aggiornamenti;

- (oo) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;

(pp) assicura che tutte le decisioni e azioni dell'Agenzia che interessano i sistemi IT su *larga* scala *dell'Unione* europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura;

(qq) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e alle attività collegate alla ricerca, ai progetti pilota, ai prototipi e ai collaudi.

Articolo 17

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto a norma dell'articolo 20.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza ***o nel caso in cui il membro sia eletto presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione e presieda la riunione del consiglio di amministrazione.*** I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base all'alto livello della loro esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati, tenuto conto delle loro competenze di tipo gestionale, amministrativo e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori del consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

3. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni ed è *rinnovabile*. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.
4. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure *relative al regolamento Dublino e all'Eurodac* partecipano alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente fra i propri membri nominati dagli Stati membri che, in base al diritto dell'Unione, sono pienamente vincolati dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto del consiglio di amministrazione.

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di suo impedimento.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora l'appartenenza del presidente e del vicepresidente al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo scade automaticamente alla stessa data.

Articolo 19

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione, ***su richiesta del direttore esecutivo*** o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. **L'Agenzia europea della** guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624 ■ . Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento **2017/2226**, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento XX/XXXX [*inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS*]. **L'Agenzia europea della** guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione **in qualità di osservatore** anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'ETIAS, in relazione all'applicazione del regolamento XX/XX [*inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS*] ■ Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

5. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, **in particolare membri** dei gruppi consultivi, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L'Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi il paragrafo **4** del presente articolo, l'articolo 15, paragrafo 1, **lettere b) e q)**, **l'articolo 18, paragrafo 1** e l'articolo 22, **paragrafo 8**, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri aventi diritto di voto.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che, in base al diritto dell'Unione, è vincolato dallo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un dato sistema IT su larga scala gestito dall'Agenzia può votare sulle questioni riguardanti quel sistema.

La Danimarca può votare sulle questioni riguardanti un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, di recepire nel proprio diritto interno lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di detto sistema IT su larga scala.

3 bis. *L'articolo 38 si applica ai paesi che hanno concluso con l'Unione accordi riguardanti la loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.*

4. In caso di disaccordo tra i membri sulla questione se una votazione riguardi o meno uno specifico sistema IT su larga scala, qualsiasi decisione che stabilisca che non lo riguarda è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente, *o il vicepresidente quando sostituisce il presidente, non vota. Il diritto di voto del presidente, o del vicepresidente quando sostituisce il presidente, è esercitato dal suo supplente.*
6. Il direttore esecutivo non *vota*.
7. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce in modo più dettagliato le regole di voto, in particolare le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro, e, se del caso, i requisiti di quorum.

Articolo 21

Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo assiste e risponde al consiglio di amministrazione. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce annualmente al Parlamento sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
3. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti conferiti all'Agenzia dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:
 - (a) amministrazione corrente dell'Agenzia;
 - (b) funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

- (c) preparare e applicare le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;
- (d) preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione *e dei gruppi consultivi*;

- (e) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
- (e bis) preparare una relazione intermedia sui progressi compiuti nell'attuazione delle attività programmate per l'anno in corso e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per adozione entro la fine di agosto di ogni anno;*
- (f) redigere la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e, *previa consultazione dei gruppi consultivi*, presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
- (g) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell'OLAF *e dell'EPPO*, e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

- (h) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi *dell'EPPO e dell'OLAF*, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
- (i) preparare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione, *come pure monitorarne la corretta e tempestiva attuazione*;
- (j) redigere un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione previa consultazione della Commissione;

- (k) preparare il bilancio per l'esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;
- (l) redigere il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell'Agenzia;
- (m) attuarne il bilancio;
- (n) definire e attuare un sistema efficace di valutazione e controllo periodici:
 - (i) dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e
 - (ii) dell'Agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi;

- (o) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, **■** all'articolo **37**, paragrafo 4, del regolamento **2017/2226** e all'articolo **74**, paragrafo 2, del regolamento XX/XXXX [*inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS*] **■** ;
- (p) negoziare e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firmare con i governi degli Stati membri ospitanti l'accordo sulla sede dell'Agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva;
- (q) preparare le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
- (r) elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e, **previa consultazione del pertinente gruppo consultivo**, presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;
- (s) sulla base dei risultati del controllo e della valutazione, predisporre le relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera ff), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera gg), e, **previa consultazione del pertinente gruppo consultivo**, presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;

- (t) ■ preparare le relazioni sullo sviluppo dell'EES di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226 ■ e sullo sviluppo dell'ETIAS di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento XX/XXXX *[inserire il numero corretto di COD 2016/357A sull'ETIAS]* ■ e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione; ■
- (u) preparare, a fini di pubblicazione, l'elenco annuale delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l'elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE ■ e l'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nell'EES e nell'ETIAS ■ , di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera nn), e gli elenchi delle unità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera oo), e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione.

4. Il direttore esecutivo svolge ogni altro compito conformemente al presente regolamento.
5. Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo deve ottenere il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate presso l'ufficio locale al fine di evitare costi inutili e duplicazioni di funzioni amministrative dell'Agenzia. Le attività svolte nei siti tecnici non possono essere eseguite in un ufficio locale.

Articolo 22

Nomina del direttore esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di **almeno tre** candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei meriti **■**, dell'esperienza **comprovata** in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati. **■**
2. Prima della nomina, **i candidati proposti dalla Commissione** sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione **o alle commissioni** competenti del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo la dichiarazione il Parlamento adotta un parere e **può esprimere una preferenza per un candidato**.

- 2 bis. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione.*
- 2 ter. Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento.*
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni.
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta *della maggioranza dei suoi membri o* della Commissione.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.
9. Ai fini della conclusione del contratto con il *direttore esecutivo* l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 22 bis

Vicedirettore esecutivo

1. *Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore esecutivo, che ne fa altresì le veci in sua assenza. Il direttore esecutivo definisce i compiti del vicedirettore esecutivo.*

2. *Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo è nominato sulla base del merito e di adeguate competenze in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di revocare il vicedirettore esecutivo mediante decisione adottata a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.*

3. *Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni. Il consiglio d'amministrazione adotta tale decisione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.*

Articolo 23

Gruppi consultivi

1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:
- (a) gruppo consultivo SIS II;
 - (b) gruppo consultivo VIS;
 - (c) gruppo consultivo Eurodac;

(d) gruppo consultivo ■ EES-■ ETIAS■ ;

■

(f) ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente strumento legislativo che ne disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso.

2. Ogni Stato membro che, in base al diritto dell'Unione, è vincolato dallo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile ■ .

La Danimarca nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, di recepire nel proprio diritto interno lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quel sistema IT su larga scala.

Ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative *al regolamento Dublino e* a Eurodac che partecipa a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala.

3. Europol e Eurojust [e *L'Agenzia europea della* guardia di frontiera e costiera] possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES/ETIAS . *L'Agenzia europea della* guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS .

4. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sono membri di nessun gruppo consultivo. Il direttore esecutivo o il suo rappresentante possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatori.
5. ***I gruppi consultivi cooperano tra di loro ove necessario.*** Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono stabilite nel regolamento interno dell'Agenzia.
6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere ad un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri. Sono messe a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L'articolo 20, paragrafi 3 e 4, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative ***al regolamento Dublino e a Eurodac*** possono esprimere pareri in merito alle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e *alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac* facilita le attività dei gruppi consultivi.
8. L'articolo 18 si applica alla presidenza dei gruppi consultivi, mutatis mutandis.

Capo IV
Disposizioni generali

Articolo 24
Personale

1. Al personale dell'Agenzia, compreso il direttore esecutivo, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Ai fini dell'applicazione dello statuto l'Agenzia è considerata un'agenzia ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
3. Il personale dell'Agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso su base annuale qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.
4. L'Agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.
5. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

6. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, l'Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
7. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 25

Interesse pubblico

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, *il vicedirettore esecutivo* e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d'impegno, *che è pubblicata nel sito web dell'Agenzia*.

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione *e dei membri dei gruppi consultivi* è pubblicato nel sito *web* dell'Agenzia.

Articolo 26

Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che tali Stati membri devono mettere a disposizione, così come le norme specifiche applicabili negli Stati membri ospitanti al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari, sono fissate nell'accordo sulla sede dell'Agenzia e negli accordi sui siti tecnici conclusi fra l'Agenzia e gli Stati membri ospitanti previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Gli Stati membri che ospitano l'Agenzia garantiscono le **■** condizioni *necessarie* per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche, *fra l'altro*, una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Articolo 27
Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 28
Responsabilità civile

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale dei membri del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni loro applicabili dello statuto o del regime relativo agli altri agenti.

Articolo 29
Regime linguistico

1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio CEE⁵² si applicano all'Agenzia.
2. Fatte salve le decisioni adottate in base all'articolo 342 TFUE, il documento unico di programmazione e la relazione annuale di attività di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere *q*) e s), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

⁵² Regolamento n. 1 del Consiglio CEE, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

3. Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il consiglio di amministrazione può adottare una decisione sulle lingue di lavoro.
4. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 30

Trasparenza e comunicazione

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta *senza indugio* le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ■ in base a una proposta del direttore esecutivo ■ .

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.

4. L'Agenzia comunica secondo quanto previsto dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala e può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. Assicura in particolare che, oltre alle pubblicazioni specificate all'articolo 15, paragrafo 1, lettere **q**), **s**), **ii**), **jj**), **kk**) , **ll**) e all'articolo 42, paragrafo 9, il pubblico e qualsiasi parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, accurate, affidabili, complete e di facile comprensione sull'attività da essa svolta. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'assolvimento effettivo dei compiti dell'Agenzia di cui agli articoli da 3 a 12. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

5. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia in una delle lingue ufficiali dell'Unione. **La persona interessata** ha diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

Articolo 31

Protezione dei dati

1. **Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 [o al regolamento (UE) XX/2018 *concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE*].**
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità con cui l'Agenzia applica il regolamento (CE) n. 45/2001 [o il regolamento (UE) XX/2018 *concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE*], anche in relazione al responsabile della protezione dei dati. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 32

Finalità del trattamento dei dati personali

1. L'Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
 - (a) ***ove necessario, per lo*** svolgimento dei compiti di gestione operativa dei sistemi IT su larga scala ad essa affidati dal diritto dell'Unione;
 - (b) ***ove necessario, per i suoi*** compiti amministrativi.

2. In caso di trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), si applica ***il regolamento (CE) n. 45/2001 [o il regolamento (UE) XX/2018 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE], fatte salve le*** disposizioni specifiche in materia di protezione e sicurezza dei dati dei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.

Articolo 33

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia adotta le norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio *con paesi terzi*, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁵³ e 2015/444 della Commissione⁵⁴. Qualsiasi *accordo amministrativo sullo* scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo *o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità*, devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.
2. Le norme di sicurezza sono adottate dal consiglio di amministrazione previa approvazione della Commissione. L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Sviluppa e gestisce un sistema informativo che permette di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori conformemente alla **■** decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 2 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera y), la struttura interna dell'Agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

⁵³ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 4).

⁵⁴ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Articolo 34
Sicurezza dell'Agenzia

1. L'Agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell'ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L'Agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala.

2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure efficaci e adeguate per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall'Agenzia e forniscono a questa una protezione adeguata conformemente all'accordo sulla sede dell'Agenzia e agli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva pertinenti, garantendo nel contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall'Agenzia.

Articolo 35

Valutazione

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, ***dopo aver consultato il consiglio di amministrazione***, valuta, ***in base ai propri orientamenti***, le prestazioni dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, **■** dell'ubicazione ***e dei compiti*** stabiliti per essa. ***Oltre all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, tale valutazione esamina come e in che misura l'Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.*** La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. ***Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento.***

2. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.
3. La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione al Parlamento, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 36

Indagini amministrative

Le attività dell'Agenzia sono soggette *alle indagini* del Mediatore europeo in conformità dell'articolo 228 TFUE.

Articolo 37

Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l'Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione e gli altri organi e organismi dell'Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ***per assicurare, tra l'altro, il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità nelle loro attività.***
2. L'Agenzia coopera con la Commissione nell'ambito di un accordo di collaborazione che stabilisce le modalità operative.
3. Ove opportuno, l'Agenzia consulta e dà seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti ***e dell'informazione.***

4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Tali accordi ***sono autorizzati dal consiglio di amministrazione e tengono conto del parere della Commissione. Se l'Agenzia non si conforma al parere della Commissione, presenta le motivazioni di tale decisione.*** Gli accordi possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali, ***e possono stabilire il meccanismo di recupero dei costi.***
5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore o ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad istituzioni, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di collaborazione specifici riguardanti lo scambio di dati personali e alla previa approvazione del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Agenzia deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 31 e 32. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione rispetti regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

Articolo 38

Articolo 38 Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative *al regolamento di Dublino e a Eurodac*

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi ■ che hanno concluso con l'Unione accordi *riguardanti la loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.*
2. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi ■ di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata ■ e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell'Agenzia dei paesi terzi *di cui al paragrafo 1*, comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.

Articolo 38 bis

Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti

- 1. Ove previsto da un atto dell'Unione, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia può, mediante la conclusione di accordi di collaborazione, instaurare e mantenere relazioni con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più Stati.*

- 2. Conformemente al paragrafo 1, possono essere conclusi accordi di collaborazione che specifichino, in particolare, l'ambito, la natura, la finalità e la portata di tale cooperazione. Gli accordi di collaborazione possono essere conclusi solo con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione dalla Commissione.*

CAPO V
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

SEZIONE 1
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 39

Documento unico di programmazione

1. Ogni anno il direttore esecutivo predisponde, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione, un progetto di documento unico di programmazione ■ per l'esercizio successivo, secondo quanto previsto all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e nella regolamentazione finanziaria dell'Agenzia di cui all'articolo 44.

Il documento unico di programmazione contiene un programma pluriennale, un programma di lavoro annuale, il bilancio e le informazioni sulle risorse proprie, come precisato nella regolamentazione finanziaria dell'Agenzia di cui all'articolo 44.

2. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione previa consultazione dei gruppi consultivi e lo trasmette al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredato dell'eventuale versione aggiornata.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, tenuto conto del parere della Commissione, il documento unico di programmazione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto e secondo la procedura annuale di bilancio ■ . Il consiglio di amministrazione provvede a che la versione definitiva del documento unico di programmazione sia trasmessa al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicata ■ .

4. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. Il documento unico di programmazione adottato è quindi trasmesso al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato.
5. Il programma di lavoro annuale per l'esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate ad ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

6. Il programma pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 35.

Articolo 40

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, incluso **un progetto di** tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette il progetto alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative *al regolamento Dublino e* a Eurodac come parte integrante del documento unico di programmazione.
3. La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") il progetto di stato di previsione unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
4. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all'autorità di bilancio ai sensi degli articoli 313 e 314 TFUE.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo per l'Agenzia.
6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, è sottoposto agli opportuni adeguamenti.
8. Qualsiasi modifica del bilancio, inclusa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

9. *Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5 bis*, il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che può avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Informa di tale intenzione la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, esso notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista. Ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

SECTIONE 2
PRESENTAZIONE, ESECUZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO

Articolo 41
Struttura del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia risultano in pareggio.
3. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - (a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione");

- (b) un contributo dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative *al regolamento Dublino e* a Eurodac che partecipano ai lavori dell'Agenzia, secondo quanto previsto nel rispettivo accordo di associazione e *nelle intese* di cui all'articolo 38 che ne specifica il contributo finanziario;
- (c) un finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega a norma della regolamentazione finanziaria dell'Agenzia di cui all'articolo 44 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
- (d) contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all'accordo di delega di cui all'articolo 12;
- (d bis) il recupero dei costi pagati dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie dell'Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all'articolo 37;*
- (f) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.

4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 42

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
3. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario N+1, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori dell'esercizio N al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. ***Il direttore esecutivo*** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N+1.
5. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, entro il 31 marzo dell'anno N+1.

6. Al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.
7. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno N.
8. Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative *al regolamento Dublino e a Eurodac*.

9. I conti definitivi per l'anno n sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno N+1.
10. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre dell'anno N+1 . Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
11. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su sua richiesta e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio N.
12. Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 43

Prevenzione dei conflitti di interesse

L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione che possa causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. ***Tali norme interne sono pubblicate sul sito web dell'Agenzia.***

Articolo 44

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 45
Lotta antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 *e il regolamento (UE) 2017/1939*.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF e adotta immediatamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e mediante ispezioni sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto dall'Agenzia finanziamenti dell'Unione.

3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Agenzia, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁵⁵.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti, l'OLAF *e all'EPPO* a svolgere tali controlli e indagini in base alle rispettive competenze.

⁵⁵ Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Capo VI
MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Articolo 46

Modifica del regolamento (CE) n. 1987/2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ■ .

Nel regolamento (CE) n. 1987/2006 ■ all'articolo 15, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

- "(2) L'organo di gestione è responsabile di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
- (a) controllo;
 - (b) sicurezza;
 - (c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;
 - (d) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
 - (e) acquisizione e rinnovo;
 - (f) aspetti contrattuali."

Articolo 47

Modifica della decisione 2007/533/GAI del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ■ .

Nella decisione 2007/533/GAI ■ all'articolo 15, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

"2. L'organo di gestione è responsabile altresì di tutti i compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:

- (a) controllo;
- (b) sicurezza;
- (c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;
- (d) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
- (e) acquisizione e rinnovo;
- (f) aspetti contrattuali."

Capo VII

Disposizioni transitorie

Articolo 47 bis

Successione legale

1. *L'Agenzia istituita con il presente regolamento subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011.*
2. *Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi, degli accordi di collaborazione e dei memorandum d'intesa conclusi dall'Agenzia istituita dal regolamento (UE) 1077/2011, fatte salve eventuali modifiche rese necessarie in virtù del presente regolamento.*

Articolo 47 ter

Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi

1. *I membri, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione, nominati rispettivamente sulla base degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1077/2011, continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato.*
2. *I membri, i presidenti e i vicepresidenti dei gruppi consultivi, nominati sulla base dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1077/2011, continuano a esercitare le loro funzioni per la durata restante del loro mandato.*

Articolo 47 quater

Mantenimento in vigore delle regolamentazioni interne adottate dal consiglio di amministrazione

Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma del regolamento (UE) n. 1077/2011 rimangono in vigore dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], fatte salve eventuali modifiche resesi necessarie in virtù del presente regolamento.

Articolo 48

Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo

Il direttore esecutivo di eu-LISA nominato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1077/2011 assume, per la restante durata del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo *dell'Agenzia* ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento. *Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se la decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011 è adottata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la durata del mandato è prorogata automaticamente fino al 31 ottobre 2022.*

CAPO VIII
Disposizioni finali

Articolo 49

Sostituzione e abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è *sostituito per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]*.

Pertanto, il regolamento (UE) n. 1077/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 50

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dei riferimenti all'EPPO di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera w), all'articolo 21, paragrafo 3, lettere g) e h) e all'articolo 45, paragrafi 1) e 4), che si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2017/1939.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente
